Mod. compensi

Alla Regione Toscana

Direzione Generale della Giunta Regionale...

Oggetto: Dichiarazione relativa alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici a carico della finanza pubblica

Il/La sottoscritto/a MAURO QUERCIOLI

nato/a a Cavriglia (AR) il 16 Agosto 1957

ai fini della nomina/designazione in qualità di Presidente I.R.P.E.T.

nonché ai fini del rispetto del limite alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici a carico della finanza pubblica, di cui all'art. 23ter del D.L. 201/2011, all'art. 1, comma 471, della L. 147/2013 e all'art. 13 del D.L. 66/2014

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000 e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000

1. ☐ **di NON godere di alcun trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche**[1]

oppure

☒ **di godere di un trattamento pensionistico per un importo annuo pari a €** [redacted] **erogato da** I.N.P.S.

[1] Pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, compresi i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive, al netto dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486 della legge di stabilità 2014. Sono escluse le pensioni complementari o integrative.

Mod. compensi

2. ☒ **di NON godere di altri trattamenti economici soggetti al limite del cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica** [2] *(N.B. sono soggetti al cumulo anche i redditi da lavoro dipendente, compresi quelli derivanti da rapporto di lavoro in essere con Regione Toscana/Azienda o Ente del SSR/altro ente pubblico; in tal caso, occorre barrare la casella seguente e dichiarare i redditi nell'apposita tabella)*

oppure

☐ **di godere dei seguenti trattamenti economici soggetti al limite del cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica** *(N.B. se dipendente pubblico, deve essere riportato l'importo risultante dall'ultimo CUD)*:

Tipologia di incarico	Trattamento economico in godimento[3]		Ente erogante
	Importo complessivo	Importo annuo	

Data 2 settembre 2026 Firma _____

Il dichiarante si impegna a comunicare ogni eventuale trattamento economico delle tipologie sopra indicate o trattamento pensionistico intervenuto in corso di mandato.

Data 2 settembre 2026 Firma _____

Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

[2] I trattamenti economici soggetti al limite del cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica sono i seguenti:
- emolumenti o retribuzioni comunque denominati, a carico delle finanze pubbliche, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, comprese le remunerazioni per consulenze, incarichi e collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti, intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/2001, e (solo per chi percepisce trattamenti pensionistici) con le amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2 della l. 196/2009
- emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001,
- compensi erogati da società partecipate in via diretta o indiretta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

[3] In caso di incarichi di durata pluriennale l'importo deve essere indicato in maniera complessiva e ripartita su base annua.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo ai fini del procedimento di nomina/designazione ai sensi dell'art. 23ter del DL 201/2011, dell'art. 1, comma 471 della l. 147/2013 e dell'art. 13 del D.L. 66/2014 , saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana – Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la conclusione del procedimento di nomina/designazione (circ. Dip. Funzione Pubbl. n. 3/2014). I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati, nel caso in cui i compensi superino i limiti di legge, alle amministrazioni competenti a effettuare le riduzioni
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Direzione generale della Giunta regionale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

Mod. compensi

Allegato

D.L. 06/12/2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

(...)

L. 27/12/2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Art. 1

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

(...)

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

D.L. 24/04/2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 28 luglio 2025, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari".

Mod. compensi

CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. 3/2014

Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014).

(.....) In presenza di una pluralita' di incarichi e connessi trattamenti economici, che si cumulano al trattamento pensionistico, l'amministrazione che assume o che conferisce l'incarico prevalente in termini economici dovra' agire come soggetto di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione e curare le necessarie comunicazioni alle altre amministrazioni coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni.

A tal fine, all'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, ciascuna amministrazione avra' cura di far sottoscrivere all'interessato una dichiarazione che indichi l'eventuale trattamento pensionistico in godimento, al netto dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarieta' di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilita' per il 2014, specificandone l'importo annuo e il tipo, nonche' gli altri trattamenti economici in godimento, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina in esame. Sulla base della suddetta dichiarazione, ove riscontri il superamento del limite, l'amministrazione procedera' come sopra indicato o segnalera' il superamento all'amministrazione che assume o che conferisce l'incarico prevalente in termini economici. In assenza di tale dichiarazione, l'incarico non potra' essere perfezionato. (...)

Per presa visione _____
(firma del dichiarante)